



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO

Il sessione 2021

ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

16 dicembre 2021 – 11 gennaio 2022

Direzione dei lavori e collaudo, i ruoli dell'Ingegnere e le responsabilità

Relatore: Mario Ricciardi - Segretario Ordine Ingegneri Salerno



L'attività di cantiere è un processo lavorativo complesso che può configurarsi nelle modalità più disparate e coinvolgere un numero variabile di aziende, lavoratori e professionisti che intrecciano una fitta rete di rapporti di interdipendenza e responsabilità necessari alla realizzazione dell'opera.

Tra i soggetti coinvolti vi è una figura professionale a cui vengono affidati compiti e responsabilità particolari: Il Direttore dei Lavori.

In questo breve intervento scopriremo le caratteristiche e i requisiti che deve avere il soggetto che intende svolgere questo ruolo, cosa è chiamato a fare e quali sono le sue responsabilità.



Norme di riferimento

- Codice appalti Dlgs 18 aprile 2016, n.50
- Linee Guida Direttore dei Lavori Dm 7 marzo 2018, n. 49
- Regolamento appalti per i beni culturali Dm 22 agosto 2017, n.154
- Legge Sblocca cantieri Legge 14 giugno 2019, n.55



L'*articolo 101* del Codice degli Appalti prevede che:

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.



Sia nel caso di opere in cui il committente è costituito dalla pubblica amministrazione che in quello in cui il committente si identifica con un privato, i compiti, i doveri e quindi anche **le ipotesi di responsabilità** sono gli stessi

Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione



I compiti e le funzioni che il Direttore dei Lavori è chiamato a svolgere cambiano in base alla fase della direzione dei lavori in cui ci si trova. Questa figura professionale, come abbiamo detto, deve seguire tutto il processo di realizzazione dell'opera e, nello specifico, deve svolgere funzioni diverse in tre fasi specifiche:

- 1. fase preliminare;**
- 2. fase di esecuzione;**
- 3. fase di terminazione dei lavori.**

Per ciascuna di queste fasi riassumeremo i compiti specifici che il DL è chiamato a compiere.



Nella Fase preliminare il Direttore dei lavori dovrà provvedere a:

1. effettuare l'attestazione dello stato dei luoghi;
2. accertarsi che vi siano tutte le autorizzazioni necessarie per procedere ai lavori
3. consegnare i lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale.



In Fase di esecuzione i suoi compiti principali saranno:

1. effettuare l'accettazione dei materiali;
2. verificare il rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria e del subappaltatore;
3. gestire le varianti e le riserve contrattuali;
4. vigilare sul rispetto e l'applicazione di tutte le normative applicabili;
5. sospendere il rapporto contrattuale se le normative non vengono rispettate;
6. gestire e registrare eventuali incidenti o infortuni;
7. provvedere al controllo dei SAL, Stati Avanzamento Lavori (se contrattualmente previsto), e garantire i pagamenti.



Nella fase finale, ovvero quella di termine dei lavori egli dovrà:

1. certificare l'ultimazione dei lavori;
2. effettuare accertamenti in contraddittorio e redigere un verbale di constatazione alla scadenza di contratto;
3. Redigere il certificato di regolare esecuzione o fornire agli organi di collaudo tutte le informazioni e la documentazione necessaria, assistendo i collaudatori nello svolgimento delle loro mansioni di collaudo;
4. esaminare ed approvare il programma delle prove di messa in servizio degli impianti.



Ufficio di direzione dei lavori

In relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da:

- direttori operativi
- ispettori di cantiere

che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire.

In tal caso, si avrà la costituzione di un ufficio di direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice appalti.



Il Direttore dei Lavori ha a sua disposizione una serie di strumenti grazie ai quali è in grado di condurre la propria attività e di controllare la corretta esecuzione dell'opera, ossia:

- ordini di servizio
- verbali
- relazioni
- certificati



I livelli di responsabilità del direttore dei lavori sono direttamente connessi con l'entità e le conseguenze che possono derivare dall'esercizio inadeguato della propria funzione o dall'omissione di interventi richiesti da uno svolgimento diligente e appropriato delle proprie mansioni.

Anche se l'obbligazione del direttore dei lavori venga inquadrata come un'obbligazione di mezzi, questo non esaurisce il settore di competenza del suo operato al mero controllo di conformità delle opere rispetto al progetto e alla normativa, ma lo vede personalmente coinvolto, **in riferimento alle proprie competenze tecniche**, nell'individuazione e correzione di eventuali deficienze progettuali che inficiano la corretta esecuzione del lavoro da svolgere.



Le principali fattispecie in cui è ravvisabile la responsabilità del direttore dei lavori sono, pertanto, riconducibili ai seguenti ambiti:

- **mancata sorveglianza** durante lo svolgimento dei lavori;
- eventuali danni derivanti da **mancate o erranee direttive**;
- vizi dell'opera per **omessi controlli** sui lavori o materiali;
- ritardi o **errori nella gestione della contabilità** e tempi di liquidazione;
- responsabilità per **infortuni** solo nel caso di ingerenza diretta del DL con direttive sbagliate;
- **mancata osservanza delle norme** edilizie e urbanistiche;
- situazioni connesse all'attuazione delle **prove in fase di collaudo** (finale o in corso d'opera).



Le due condizioni che prevedono la responsabilità del DL nei confronti di terzi interessano:

- danni derivanti da **errori progettuali** che il DL avrebbe dovuto rifiutare di eseguire almeno nella parte la cui realizzazione poteva palesemente provocare situazioni di pericolo o danneggiamenti;
- danni causati da istruzioni impartite dal DL stesso e successivamente attuate dall'esecutore.



Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico

Il collaudo è l'attività tecnico-amministrativa che ha lo scopo di verificare se i lavori siano stati svolti in conformità alla regola dell'arte e al contratto, in modo tale da pagare l'ultima rata a saldo dei lavori e svincolare le garanzie. Il certificato di collaudo è il documento che dà certezza, su un piano amministrativo, della conformità sopra descritta e costituisce atto conclusivo del collaudo.

Il collaudo statico deve essere, ai sensi delle NTC 2018, eseguito in corso d'opera. Analogamente al D.L., la responsabilità del collaudatore è legata direttamente alla diligenza con la quale conduce il suo operato: egli deve necessariamente utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per individuare errori od omissioni nell'elaborato progettuale e per prevenire le possibili carenze nelle disposizioni impartite dal direttore lavori o nella mancanza di adeguate certificazioni sui materiali e sui prodotti impiegati nella realizzazione delle opere.